

Nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario

di **Marco Peirola**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

L'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 87/2024](#), nel modificare l'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), ha previsto la **sanzione pari al 50% dell'Iva** nei confronti di chi **effettua cessioni di beni senza addebito dell'imposta**, ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lett. a\), D.L. 331/1993](#), qualora il bene sia **trasportato/spedito in altro Stato UE** dal cessionario o da terzi per suo conto e il **bene non risulti pervenuto nello Stato UE** di destinazione **entro 90 giorni dalla consegna**.

La norma prosegue stabilendo che la sanzione non si applica se, **nei 30 giorni successivi**, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il **versamento dell'imposta**.

Come specificato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 87/2024, la **nuova misura sanzionatoria** e la collegata **procedura di regolarizzazione** prevista per le **cessioni intracomunitarie** sono state introdotte **per coerenza** con quanto già disposto, con riguardo alle **cessioni all'esportazione**, dal citato [articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#).

Infatti, anche prima della modifica normativa in esame, era stabilito che **chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. b\) e b-bis\), D.P.R. 633/1972](#), relativo alle **cessioni all'esportazione**, è punito con la **sanzione del 50% del tributo**, qualora il trasporto/spedizione al di fuori del territorio della UE **non avvenga nel termine ivi previsto**. Il cedente può evitare l'applicazione della sanzione se, nei 30 giorni successivi, provvede al **versamento dell'imposta**, previa **regolarizzazione della fattura**.

Sennonché, per le operazioni di cui al richiamato [articolo 8, comma 1, lett. b\) e b-bis\), D.P.R. 633/1972](#), la **non imponibilità Iva è espressamente subordinata all'invio dei beni al di fuori della UE** entro, rispettivamente, **90 e 180 giorni dalla consegna**. Per le operazioni di cui all'[articolo 41, comma 1, lett. a\), D.L. 331/1993](#), invece, il **regime di non imponibilità è svincolato da qualsiasi termine** entro il quale i beni devono raggiungere **lo Stato UE di destinazione**.

In prima battuta, potrebbe, quindi, ritenersi che **la misura sanzionatoria**, introdotta dal

riformulato [articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), per le **cessioni intracomunitarie** sia **illegittima**, tanto più che neppure l'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE, nel definire le condizioni di esenzione delle cessioni intracomunitarie, prevede uno **specifico termine per il trasporto/spedizione** dei beni nello Stato UE di arrivo.

Tuttavia, occorre ricordare il principio espresso dalla **Corte di giustizia UE** in merito alle cessioni all'esportazione.

Nella sentenza di cui alla causa C-563/12 del 19.12.2013 è stato affermato che gli Stati UE, per **ragioni di certezza del diritto**, possono prevedere **che la non imponibilità si applichi** a condizione che il trasporto/spedizione dei beni al di fuori del territorio comunitario avvenga **entro un termine prestabilito**, che però **non deve avere natura decadenziale**.

L'Amministrazione finanziaria, in coerenza con tale pronuncia, ha precisato che il regime di non imponibilità deve intendersi confermato anche quando **il bene è stato esportato entro 90 giorni**, ma il cedente **acquisisce la prova oltre il termine dei 30 giorni** previsto per la regolarizzazione, nonché quando il **bene lascia il territorio comunitario** dopo il decorso del **termine di 90 giorni**, sempreché sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione ([risoluzione n. 98/E/2014](#) e [risposta ad interpello n. 32/2023](#)).

Pertanto, appare lecito sostenere che il **termine di 90 giorni**, introdotto nell'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), anche se non previsto dall'[articolo 41, comma 1, lett. a\), D.L. 331/1993](#), sia **pienamente legittimo** e, quindi, idoneo a **giustificare l'applicazione della sanzione del 50%**.

In base all'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 87/2024](#), la novità in esame si applica alle **violazioni commesse a partire dallo scorso 1.9.2024**.

Per individuare il “**dies a quo**” a partire dal quale è consentito applicare la nuova misura sanzionatoria occorre avere riguardo alla **data in cui la violazione è commessa**, che a sua volta deve essere “agganciata” al momento in cui la cessione intracomunitaria **si considera effettuata**.

A quest'ultimo proposito, l'[articolo 39, commi 1 e 2, D.L. 331/1993](#), fa riferimento all'**inizio del trasporto/spedizione**, ovvero alla data di **emissione anticipata della fattura**.

Di conseguenza, come confermato dalla [risposta ad interpello n. 236/2024](#), per le cessioni intracomunitarie che si considerano effettuate **anteriormente al 1.9.2024**, **non è consentita l'applicazione della previsione sanzionatoria**, di cui all'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#).

In assenza di un termine oltre il quale si configura **la violazione e ricorrono le condizioni per applicare la sanzione**, il mancato trasporto/spedizione dei beni in altro Stato UE rende la **cessione irregolare sin dalla sua effettuazione**, per cui trova applicazione la **sanzione di cui all'[articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)** (dal 90 al 180% dell'imposta).



Resta salva la **possibilità**, per il cedente, di ricorrere **all'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), per definire la **sanzione in misura ridotta**, previa integrazione della fattura, **emessa senza Iva**, mediante una **nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e il **versamento della maggiore imposta** e degli **interessi dovuti**.**